



Prefettura di Verona
Ufficio territoriale del Governo

Proc. 5745/2019 AREA III

Verona, 17/04/2020

Alla Questura
di VERONA

Al Comando Provinciale Carabinieri
di VERONA

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
di VERONA

Al Comando Sezione Polizia Stradale
di VERONA

Al Corpo Forestale dello Stato
di VERONA

Alla Provincia
di VERONA

Ai Comuni della Provincia
di VERONA

Alla Direzione Territoriale del Lavoro
di VERONA

All'Ufficio della Motorizzazione Civile
di VERONA

All'Ente Nazionale per le Strade A.N.A.S.
VENEZIA-MESTRE

Alla Società Veneto Strade S.p.A.
VENEZIA-MESTRE

All'Associazione Industriali della provincia di
VERONA

All'U.P.A.V.
C/o Associazione Industriali della Provincia di
VERONA



Prefettura di Verona
Ufficio territoriale del Governo

All'Associazione Piccole e Medie Imprese
Via Albere, 21
VERONA

Alla Confcommercio Verona
Via Sommacampagna 63/H
37137 VERONA

Alla Confartigianato Verona
VERONA

Alla C.N.A. Verona
VERONA

All'Associazione Artigiani Riuniti di Verona
Via Torricelli 71/A
VERONA

Oggetto: Sospensione divieto di circolazione nei giorni festivi sulle strade extraurbane dei veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 164 del 15/04/2020

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette il decreto in oggetto, ai sensi del quale il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019 n. 578, è sospeso per i giorni 19, 25 e 26 aprile, 1 e 3 maggio 2020, ferma restando la sospensione del predetto calendario, sino a successivo provvedimento, prevista dall'articolo unico del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2020, n. 115, per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.

IL PREFETTO
(Cafagna)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTE le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

VISTO il decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, che disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i divieti, le sospensioni e le limitazioni introdotti, a tutela della salute pubblica, dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 e 25 febbraio 2020 e 1, 4, 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, quali misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e la proroga dell'efficacia di dette misure fino al 13 aprile 2020 disposta dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, 26 marzo 2020, n. 129, e 7 aprile 2020, n. 147, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 15, 22 e 29 marzo, 5, 10, 11, 12, 13 e 14 aprile 2020, nonché, limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci, sino a successivo provvedimento;

CONSIDERATO che il permanere della situazione epidemiologica da COVID-19 accentua lo stato di crisi venutosi a creare nel Paese, che sta interessando anche l'autotrasporto delle merci, con gravi ripercussioni per gli approvvigionamenti di prodotti e materie prime per l'industria e l'agricoltura, sia per il settore stesso dei trasporti;

CONSIDERATO che i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020 indicati nel calendario di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, costituiscono un ulteriore elemento di criticità nell'attuale situazione del sistema dei trasporti, non giustificato in termini di sicurezza stradale in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all'emergenza nazionale;

CONSIDERATA l'esigenza di prorogare ulteriormente la sospensione temporanea del calendario dei divieti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 19, 25 e 26 aprile, 1 e 3 maggio 2020, ferma restando la sospensione del calendario divieti limitatamente ai trasporti internazionali di merci sino a successivo provvedimento;

SENTITO il Ministero dell'interno che ha espresso parere favorevole alla proroga della sospensione temporanea dell'applicazione del decreto del 12 dicembre 2019, n. 578;

VISTA la proposta del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;

DECRETA

Articolo unico

1. Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, è sospeso per i giorni 19, 25 e 26 aprile, 1 e 3 maggio 2020, ferma restando la sospensione del predetto calendario, sino a successivo provvedimento, prevista dall'articolo unico del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.
2. Le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo attuano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne immediata conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

IL MINISTRO

Firmato digitalmente da

Paola De Micheli

O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti